

id. **M38506**

Ordinanza Sindacale n. 63 del 20/9/2016

Divieto temporaneo di balneazione tratto "Foce Fosso Fiumetto"

IL Vice SINDACO

VISTA la nota la nota PEC prot. 30769/2016 del 20/9/2016 di ARPAT – Area Vasta Costa – Settore Laboratorio – UO Biologia, con la quale comunicava i dati sfavorevoli del campionamento effettuati ai sensi del D.Lgs 116/08 il 19/09 presso la stazione che individua l'area di balneazione denominata "FOCE FOSSO FIUMETTO" IT 009046024003;

CONSIDERATO che la situazione accertata dall'Arpat se confermata con successivi controlli, può rappresentare un grave pericolo per l'igiene e l'incolumità e la salute dei bagnanti;

VISTO l'art. 2, comma 4, del D.M. del 30/03/2010 che prevede l'adozione di un provvedimento sindacale, che vieti la balneazione, nel caso di superamento dei valori limite del campione analizzato;

RITENUTO opportuno di dovere, per quanto sopra, adottare tutti gli accorgimenti atti ad eliminare ogni possibile fonte di pericolo al fine della salvaguardia della salute pubblica;

PRESO ATTO che è applicabile nella fattispecie l'ipotesi dell'art. 54 del T.U.E.L. 267/2000 in quanto:

- sussiste la "contingibilità" trattandosi di evento di carattere eccezionale ed accidentale che determina condizioni di immediato e grave pericolo per l'incolumità dei bagnanti;
- sussiste "l'urgenza" perché l'applicazione del provvedimento deve essere immediata non solo per rimuovere i pericoli esistenti, ma anche per evitare futuri danni.

VISTA l'assenza temporanea del Sindaco impegnato in incarichi istituzionali fuori sede;

VISTO l'art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza ad assumere i provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

ORDINA

- per quanto in premessa, **il divieto temporaneo di balneazione** a partire dalla data odierna e fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di balneabilità relativamente ai seguenti tratti di mare:
 1. dalla mezzeria dello stabilimento balneare "Coluccini" al confine nord dello stabilimento balneare "Patrizia";
- ai concessionari degli stabilimenti balneari, ricadenti nei tratti interessati, di affiggere la presente Ordinanza in luogo visibile ed accessibile al pubblico del proprio stabilimento e di esporre in prossimità della battigia e dei passi a mare, qualora si tratti di stabilimenti con essi confinanti, avviso di divieto di balneazione con riportati gli estremi del presente provvedimento;
- all'ufficio lavori pubblici di apporre opportuni cartelli di segnalazione del divieto di balneazione nei tratti indicati nel presente atto;

AVVERTE

che l'inosservanza della presente ordinanza darà luogo alla segnalazione dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'art 650 del codice penale;

DISPONE

- la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e la sua diffusione per la più ampia conoscenza;
- la notifica della presente ordinanza ai concessionari degli stabilimenti balneari interessati, affinché provvedano ad apporre e per essi al Consorzio Mare Versilia nella persona del presidente pro tempore con sede in Piazza America, Marina di Pietrasanta.

DISPONE INFINE

- la trasmissione per quanto di competenza, di copia del presente atto al Ministero della Salute, Comando di Polizia Municipale del Comune di Pietrasanta ed all'Ufficio Locale Marittimo di Forte dei Marmi, e per conoscenza a: Capitaneria di Porto di Viareggio, Dipartimento Arpat – Servizio Locale Versilia, Regione Toscana, ASL 12 - Servizio igiene e sanità pubblica, Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Pietrasanta e Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Pietrasanta;

PRECISA

ai sensi del Capo II della legge n. 241/90 si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è l'Ing. Filippo Bianchi responsabile Servizio Ambiente del Comune di Pietrasanta.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione.

v.to
ing. Filippo Bianchi

Il vice SINDACO
Dott. Daniele MAZZONI